

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

DETERMINAZIONE

N. G08075 del 08/06/2017

Proposta n. 10657 del 08/06/2017

Oggetto:

Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/20115. Presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2250 del 25/05/2017. Adempimenti conseguenti.

OGGETTO: Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. DGR 770/20115. Presa d’atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2250 del 25/05/2017. Adempimenti conseguenti.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;

VISTA la determinazione n. G12462 del 27/10/2016 ad oggetto "presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili, graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili, proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili, proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili;

CONSIDERATO che il G.A.L. "Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco", risultato ammissibile ma non finanziabile, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio per l’annullamento della determinazione n. G12462 del 27 ottobre 2016 richiedendo l’emissione delle misure cautelari di sospensione degli atti impugnati;

DATO ATTO che la Regione Lazio si è costituita in giudizio;

Vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 531/2017 REG.PROV.CAU. del 31/01/2017 con la quale è stata respinta la domanda cautelare relativa al ricorso proposto dal GAL "Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco", per l’annullamento della Determinazione della Regione Lazio n. G12462 del 27/10/2016 e della nota Regione Lazio prot. n. 550642 del 3/11/2016, relative alla domanda di finanziamento e contestuale proposta di Piano di sviluppo locale;

CONSIDERATO che il G.A.L. "Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco" ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della citata ordinanza del TAR Lazio n. 531/2017;

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2250/2017 REG.PROV.CAU. del 25/05/2017 con la quale ha accolto il citato appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, accoglie la domanda cautelare proposta in primo grado nei sensi di cui in motivazione, ordinando nel contempo che a cura della segreteria la stessa ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 2250/2017 REG.PROV.CAU. del 25/05/2017, tra l'altro ha ritenuto che “dall’esecuzione dell’atto impugnato deriverebbe un pregiudizio grave e irreparabile per l’interessato, che può essere neutralizzato ammettendolo con riserva alle fasi successive della procedura, nelle quali potrà verificarsi” “l’effettiva legittimazione dei GAL per i quali il procedimento di riconoscimento si è concluso negativamente”;

RITENUTO di prendere atto della suddetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2250/2017 REG.PROV.CAU.;

RITENUTO conseguentemente di ammettere con riserva, il GAL "Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco", alle fasi successive della procedura;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di prendere atto della suddetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2250/2017 REG.PROV.CAU.;

di ammettere con riserva, il GAL "Via Amerina delle Forre e dell’Agrofalisco", alle fasi successive della procedura.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web <http://lazioeuropa.it/psrfeasr>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani